



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott. Maurizio Manzi	Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro	Giudice relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 66947 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 26.1.2023 e vertente

TRA

[REDACTED]
in persona del curatore avv. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [REDACTED]
giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione

ATTORE

E

[REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in [REDACTED] giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione di nuovi difensori

CONVENUTA

NONCHÉ



[REDACTED]
[REDACTED] con sede in [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Antonio Bosio n. 2, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

[REDACTED]
[REDACTED] con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED] e filiale [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in [REDACTED] giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

[REDACTED]
[REDACTED] con sede in [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED] giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

[REDACTED]
[REDACTED] con sede sociale in [REDACTED]
Sede Secondaria in [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in [REDACTED] giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di risposta

CONVENUTA

E

[REDACTED]
[REDACTED] Sede Sociale e Direzione Generale in [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.



[redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in [redacted]
giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA

E

[redacted]
[redacted] con sede legale in [redacted] in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] e dall'avv.
[redacted] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in [redacted]
[redacted], giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e
risposta

CONVENUTA

OGGETTO: abusivo ricorso al credito

premesso in fatto:

- Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/10/2019, il Fallimento n. [redacted]
[redacted] in liquidazione, in persona del curatore avv. [redacted] conveniva in
giudizio innanzi all'intestato Tribunale [redacted]
[redacted], esponendo che:
 - in data 23 aprile 2015, veniva dichiarato il fallimento della [redacted]
costituita nel 2010, la quale svolgeva attività di "*commercio all'ingrosso ed al dettaglio di autovetture*", "*riparazioni meccaniche e di impianti di autoveicoli*" e "*noleggio di autovetture*";
 - all'epoca dei fatti di causa, gli amministratori della società erano [redacted] (presidente),
[redacted] (amministratore delegato) e [redacted] (consigliere); in data 30/9/2014, poi,
oltre al mutamento della denominazione sociale, veniva nominata amministratore unico [redacted]
[redacted]
 - nel periodo antecedente al fallimento la società non era solida per motivi strutturali; nonostante ciò,
aveva beneficiato di un abusivo accesso al credito presso il sistema bancario, ottenendo numerosi
finanziamenti, nonché il mantenimento delle linee di credito in precedenza accordate;
 - in particolare, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2013, [redacted] aveva operato
come in un normale periodo di continuità aziendale, dato che i risultati dei bilanci erano stati tenuti
entro i limiti dell'art. 2447 c.c. attraverso alcune scelte di politica di bilancio basate sulla sovrastima
dei crediti e, in misura minore, dei ricavi per fatture da emettere;



- con il risultato del bilancio al 31/12/2012 si era verificata la distruzione del patrimonio netto fino a - 178.643,90;
- sulla base della differenza tra il patrimonio netto rideterminato al 21/10/2014, data di scioglimento e messa in liquidazione, pari a negativi € 6.469.710,84, e quello al 31/12/2012, data in cui il patrimonio netto della società era azzerato, pari a negativi € 1.945.702,08, l'aggravamento del passivo e quindi la quantificazione del danno era pari a € 4.524.008,76;
- tale danno era stato determinato dalle condotte di *mala gestio* degli amministratori;
- in particolare, era stato violato l'obbligo ex art. 2485, c. 1, c.c. di accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, c. 1, n. 4, c.c. e dell'obbligo stabilito dall'art. 2486, c. 1, c.c. di esercitare il potere di gestione ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
- inoltre, gli amministratori avevano omesso di contabilizzare svalutazioni dei crediti nel bilancio di esercizio al 31/12/2012, le quali avrebbero evidenziato la distruzione del patrimonio della società con un anno in anticipo rispetto a quanto formalmente evidenziato dal bilancio al 31/12/2013;
- gli stessi avevano altresì fatto ricorso al credito bancario in presenza di una situazione di decozione della società, aggravandone in tal modo il dissesto;
- le banche convenute avevano concorso nella *mala gestio* degli amministratori, atteso che avevano concesso ingenti finanziamenti a [REDACTED] con conseguente configurabilità della fattispecie di abusiva concessione del credito;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/12/2019, si costituiva in giudizio [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della Curatela a proporre l'azione per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione del credito e nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda attorea ne chiedeva il rigetto;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/12/2019, si costituiva nel presente giudizio [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in base agli artt. 163, c.3, n.4 e 164 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva della Curatela e la prescrizione dell'azione; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande rivolte nei suoi confronti in quanto infondate e non provate;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/12/2019 si costituiva altresì [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Curatela, l'intervenuta prescrizione dell'azione; l'indeterminatezza dell'atto di citazione e l'infondatezza nel merito delle domande attoree rivolte nei suoi confronti;



- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/12/2019, [REDACTED]

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si costituiva nel presente giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del Curatore e la prescrizione dell'azione; nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto;

- si costituiva altresì [REDACTED] e

[REDACTED] in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, le quali reiteravano le eccezioni formulate dagli altri istituti di credito;

- Assegnati i termini ex art. 183, c.6 c.p.c. per lo scambio di memorie istruttorie, la causa veniva istruita in via meramente documentale; con ordinanza del 26/01/2023, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionale e di memorie di replica.

osserva in diritto

- Va disattesa l'eccezione, formulata in via pregiudiziale, di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda.

Conformemente alla giurisprudenza prevalente, *"La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva"* (Cass. civ. n. 27670 del 21.11.2008; Cass. civ. n. 1681 del 29.1.2015).

La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che *"La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza"* (Cass. civ. s.u. n. 8077 del 22.5.2012).

Nel caso in esame, l'atto di citazione consente di delimitare il *thema decidendum* e contiene le indicazioni necessarie per porre la parte convenuta nelle condizioni di apprestare adeguate difese, come del resto è avvenuto, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla fondatezza delle questioni prospettate dalla parte attrice.



- Va altresì disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione della curatela a proporre l'azione volta al risarcimento del danno da abusiva concessione del credito.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che il curatore fallimentare sia legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. in correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 c.c., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 13413 del 01/06/2010).

Allo stesso modo, la Cassazione, nella sentenza 20 aprile 2017 n. 9983, ha reputato la legittimazione attiva del curatore nell'azione di risarcimento del danno nei confronti della banca, quando la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della società, che abbia perduto interamente il capitale, dinanzi all'avventata richiesta di credito e ad una parimenti avventata concessione di credito da parte della banca.

Ancor più recentemente, nella più volte richiamata sentenza n. 18610/2021, la Corte di Legittimità ha confermato l'orientamento, così motivando: *“Al curatore, invero, spetta la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti i creditori beneficeranno; così, al curatore spettano le azioni revocatorie di cui all'art. 2901 c.c. e art. 66 L. Fall., nonché le azioni di responsabilità contro gli organi sociali, ivi compresa quella dei creditori per “l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale” (art. 2394-bis c.c. e art. 146 L. Fall.)”*.

E ancora: *“L'azione si inserisce, pertanto, nell'ambito di quelle a legittimazione attiva della curatela: in tal senso, si vedano la L. Fall., art. 146 e il D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 255, quest'ultimo espressamente attributivo al curatore della legittimazione alle azioni, fra l'altro, di cui all'art. 2394 c.c. e art. 2476 c.c., comma 6 (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, con insufficienza del medesimo a soddisfare i crediti) e all'art. 2497 c.c., quanto all'azione dei creditori sociali per la lesione cagionata dalla capogruppo all'integrità del patrimonio della società. Come si osserva, al curatore sono attribuite azioni relative al risarcimento del danno al patrimonio sociale, nell'interesse dei creditori.”*

Di recente, si segnala anche Sentenza n. 29840 del 27/10/2023, per cui: *“In tema di abusiva concessione di credito, sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la*



responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, in quanto l'organo concorsuale in parola è gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo".

- Nel merito, la domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.

Secondo la nozione tradizionale la concessione abusiva di credito si ha quando una banca concede credito pur sapendo, o potendo sapere, che l'impresa finanziata versa in uno stato di dissesto irreversibile.

Invero, da un lato è possibile che l'artificioso sostegno a un'impresa decotta porti a un indebito ritardo nell'apertura di una procedura concorsuale, con il risultato di aggravare l'entità del dissesto. Dall'altro è possibile che tale sostegno induca in errore i terzi, facendo credere che l'impresa si trovi in buona salute, tanto da meritare l'instaurazione o la prosecuzione di rapporti negoziali, con conseguente danno laddove poi emerga l'inadempimento provocato dall'insolvenza.

Come più volte evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la concessione abusiva di credito può comportare danni sia al patrimonio dell'impresa finanziata per le perdite maturate nel periodo in cui la dichiarazione d'insolvenza è stata dilazionata sia ai creditori sociali per il minor incasso conseguito a causa dell'aggravamento del dissesto e dall'aumento del passivo.

Nell'integrazione delle fattispecie di concessione abusiva del credito soccorrono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore nonché gli accordi internazionali.

Il soggetto finanziatore ha, invero, obblighi di rispetto del principio di c.d. sana e corretta gestione, dovendo verificare, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Tale principio è richiamato in numerose norme del T.U.B. oltre che in ambito internazionale, come, ad esempio, l'art. 142 del Regolamento UE n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Individuato pertanto il principio sotteso all'eventuale responsabilità del soggetto finanziatore, la Corte di Cassazione ha, quindi, di recente sottolineato come *"l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare*



la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173 c.c.” (cfr. Cass. 18610/2021).

La Corte ha inoltre confermato come dalle condotte di abusivo ricorso e di abusiva concessione del credito possono derivare danni:

- sia alla società amministrata o finanziata, con particolare riferimento alla diminuita consistenza del patrimonio sociale nonché all'aggravamento delle perdite favorite dalla continuazione dell'attività di impresa;
- sia al ceto creditorio, a causa delle ulteriori perdite cagionate dal protrarsi della gestione con incidenza sulla stessa capacità di adempimento del debitore.

Rispetto all'indagine demandata al giudice del merito per valutare se sussistano i presupposti di applicabilità dell'illecito derivante dall'abusiva concessione del credito, la Corte di Cassazione (n. 18610/2021 cit.) ha evidenziato come *“ogni accertamento, ad opera del giudice del merito, dovrà essere rigoroso e tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, secondo il suo prudente apprezzamento, soprattutto ai fini di valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agito con imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p., o abbia viceversa, pur nella concessione del credito, attuato ogni dovuta cautela, al fine di prevenire l'evento...[...]. Sarà compito del giudice del merito individuare lo spazio ammissibile per il finanziamento lecito, allorché, pur se concesso in presenza di una situazione di difficoltà economico-finanziaria dell'impresa, sussistevano ragionevoli prospettive di risanamento.”*

Ancora: *“Non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi”.*

Ciò posto, nel caso di specie, si sottolinea in primo luogo che la domanda attorea è volta ad accertare la responsabilità degli istituti di credito convenuti “in concorso” con la responsabilità per *mala gestio* degli amministratori, i quali, invece, non risultano convenuti nel presente giudizio.

A tal riguardo, si osserva che la condotta imputata agli amministratori viene descritta come violazione dell'obbligo ex art. 2485, comma 1, c.c. di accertare “senza indugio” il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e dell'obbligo stabilito dall'art. 2486, comma 1, c.c. di esercitare, in presenza di una causa di scioglimento, il potere di gestione “ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.



Più in particolare viene dedotto che mentre la società era stata sciolta e posta in liquidazione conseguentemente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, avvenuta in data 14 ottobre 2014, l'analisi contabile condotta dal consulente del fallimento, aveva permesso di constatare che il capitale sociale si era azzerato, con patrimonio netto negativo, già nel corso del 2012. Sul piano giuridico, gli artt. 2446 e 2447 c.c. stabiliscono che, ove il capitale sociale risulti diminuito di oltre un terzo o, a fortiori, ridotto al di sotto del c.d. "capitale minimo legale" a causa di una perdita superiore al terzo del capitale stesso, gli organi gestori o in caso di loro inerzia – gli organi di sorveglianza convocano senza indugio l'assemblea dei soci, affinché adotti i provvedimenti più opportuni circa le sorti della società. Gli amministratori della [REDACTED] non avrebbero adempiuto a tale obbligo, avendo illegittimamente ritardato l'accertamento della situazione di scioglimento della società.

Più specificamente agli amministratori della società viene imputata un'irregolare gestione della anticipazioni finanziarie e dei crediti commerciali di [REDACTED] verso le società collegate, che avrebbe comportato la mancata contabilizzazione di opportune e prudenziali svalutazioni dei crediti nel bilancio di esercizio al 31.12.2012, le quali avrebbero prodotto la distruzione del patrimonio della società un anno in anticipo (31.12.2012) rispetto a quanto formalmente evidenziato dal bilancio.

A fronte di tali irregolarità gestorie e contabili poste in essere dagli amministratori, nell'atto di citazione la condotta asseritamente illecita degli istituti di credito non viene in alcun modo descritta, limitandosi a sostenere l'intervenuta violazione da parte degli stessi delle norme generali di cui agli artt. 5.1, 14.2 e 53 del TUB, 5.2 del TUF, nonché di norme sezionali dell'ordinamento bancario.

Ancora, senza fare alcun riferimento alla fattispecie concreta, parte attrice definisce, in linea generale, l'abusiva concessione del credito come il comportamento della banca che conceda finanziamenti irregolari, vale a dire erogati a soggetti incapaci di assicurare una corretta restituzione del capitale e dei relativi interessi a causa delle loro precarie condizioni patrimoniali, perché insolventi o potenzialmente insolventi, o tollerati ingiustificatamente gli sconfinamenti da parte del soggetto affidato.

Alla luce di tali elementi, appare evidente come la domanda attorea non possa che ritenersi generica. Invero, l'unico riferimento concreto effettuato dalla Curatela è relativo all'analisi dei bilanci, da cui un operatore professionale, quale quello bancario, avrebbe dovuto desumere lo stato di decozione della società. Tuttavia, secondo lo stesso assunto di parte attrice, all'epoca a cui si riferiscono i finanziamenti asseritamente abusivi, lo stato di decozione della società era stato artatamente occultato dagli amministratori. Orbene, rispetto a tali illeciti comportamenti, non viene in alcun modo allegata in concreto la condotta dolosa o colposa degli istituti di credito. Né peraltro, sotto altro profilo, vengono indicati altri elementi da cui desumere la responsabilità degli istituti, e cioè altri indici che



Sentenza n. 15662/2025 pubbl. il 10/11/2025
RG n. 66947/2019
Sentenza n. cronol. 4081/2025 del 10/11/2025

avrebbero dovuto rendere edotti o allertare i finanziatori dello stato di irreversibile crisi in cui versava la società.

In conclusione, la domanda risultando oltremodo generica e non supportata da adeguato sostegno probatorio, non può che essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- respinge la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte di ciascuna delle parti convenute , delle spese di lite che liquida in € 22.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.09.2025

Il Presidente
Giuseppe Di Salvo

Il Giudice relatore

Dott.ssa Flora Mazzaro

